

## Proposta di deliberazione

**OGGETTO:** Modifiche alla Convenzione del piano attuativo di iniziativa privata denominato Parco Laguna

**VISTO** Piano Regolatore Generale del Comune di Lignano Sabbiadoro approvato con D.P.G.R. n. 0165/Pres. del 20.6.1972 e successivamente modificato, di cui la Variante n. 40 generale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24 marzo 2011, la cui esecutività è stata confermata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 22 luglio 2011;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28 giugno 2012, pubblicata nel B.U.R. in data 25 luglio 2012 con cui è stato approvato il piano attuativo comunale denominato "Parco Laguna";

**RILEVATO** che l'area oggetto dell'intervento ricade in zona "D2H2 - Produttiva Prevista", in perimetro di P.R.P. previsto;

**VISTA** la Convenzione relativa a detto Piano Attuativo, stipulata con rogito del dott. Roberto Cutrupia, notaio in Udine, in data 08.11.2012, con Atto Repertorio n. 93757 Raccolta n. 29849, registrato a Udine in data 12.11.2012 al n. 12867 – 1T.

**VISTA** l'istanza presentata in data 14.01.2014 prot. 1134 dalla ditta Logis s.r.l., soggetto attuatore del Piano Attuativo di iniziativa privata "PARCO LAGUNA", con cui si richiede la modifica della Convenzione stipulata in data 8/11/2012, rep. 93757, racc. 29849, rogante notaio Cutrupia, nei termini di seguito riportati:

1. All'art. 5, dopo il comma 3 viene inserito il seguente: "Comma 4.- Qualora, per necessità funzionali, il Comune applichi quanto previsto dall'art. 8 comma 7, la conclusione dei lavori e gli adempimenti di cui all'art. 6 comma 3 dovranno essere espletati tassativamente entro 90 giorni dalla presa in consegna provvisoria, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 11."
2. All'art. 8 - comma 7, quarto capoverso, dopo le parole lotti funzionali e funzionanti è inserito : "con esclusione della realizzazione di interventi marginali che non influiscano sulle condizioni di funzionalità e sicurezza nell'occupazione e nell'utilizzo delle opere medesime. Fruibilità, funzionalità e sicurezza dovranno essere accertate in sede di collaudo e asseverate in apposito verbale sottoscritto da soggetto attuatore, collaudatore e direttore dei lavori."
3. All'art. 9 il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Il "soggetto attuatore", per la realizzazione in regime convenzionale delle opere di urbanizzazione riguardanti il presente piano attuativo, cede al Comune gratuitamente e direttamente, le aree di seguito indicate, libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudiziali, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri, gravami e vincoli di ogni specie: foglio 41 particella 518 e foglio 41 particella 525. Il Soggetto Attuatore dichiara che tali particelle derivano dal nuovo assetto catastale dell'area e ricomprendono tutte i mappali indicati all'art. 9 comma 1 della convenzione originaria."
4. All'art. 15 dopo il comma 1 viene inserito il seguente: "1 bis – Qualora, per necessità funzionali, il Comune applichi quanto previsto dall'art. 8 comma 7, le manutenzioni ordinaria e straordinaria rimangono in capo al "soggetto attuatore" fino alla formale cessione delle opere e delle aree".

**VISTE** le autorizzazioni di Occupazione Suolo Pubblico n 68 del 22.04.2013 prot. 15077, n. 151 del 01.10.13 prot. 35144, 174 del 29.11.2013 prot. 42506 e 186 del 20.12.2013, che hanno inibito l'utilizzo di Via del Pantanel a causa della presenza del cantiere per l'allargamento della sede stradale;

**CONSIDERATO** che per alcuni ritardi in fase esecutiva, ad oggi non risultano ultimate ancora tutte le opere necessarie al fine della redazione del certificato di collaudo finale, ma tuttavia le opere residue non influiscono sulla fruibilità e funzionalità dell'opera, come asseverato da soggetto attuatore, direttore dei lavori e collaudatore, mediante dichiarazione pervenuta in data 27.01.2014 prot. 2540;

**CONSIDERATO** che il soggetto attuatore ha formulato la proposta di modifica della convenzione al fine di addivenire più rapidamente possibile alla consegna al Comune delle aree necessarie a garantire la riapertura al traffico veicolare di via del Pantanel, e per eliminare entro breve il disagio creato all'utenza dalla chiusura della strada pubblica per la realizzazione dei lavori di rifacimento e ampliamento della stessa;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica, nella seduta 1 del 23.01.2014, con la prescrizione che il termine massimo per il termine dei lavori sia indicato in 90 giorni;

**VISTA** la comunicazione prot. 2439 del 24.01.2014 fatta pervenire ai Consiglieri Comunali, ai fini dell'esercizio della facoltà attribuita dall'art. 25 della L.R. 5/2007, in cui si portava a conoscenza dei medesimi le modifiche proposte;

**CONSIDERATO** che nel termine previsto non è pervenuta, da parte di almeno un terzo Consiglieri, la richiesta di approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche alla Convenzione;

**RITENUTO** pertanto, ai sensi della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii., di poter procedere all'approvazione del P.A.C. in oggetto;

**DATO ATTO** che la presente proposta di delibera è stata preventivamente pubblicata ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013;

## **PROPONE**

1. Di apportare le seguenti modifiche alla Convenzione stipulata in data 8/11/2012, rep. 93757, racc. 29849, rogante notaio Cutrupia:
  1. All'art. 5, dopo il comma 3 viene inserito il seguente: "Comma 4.- Qualora, per necessità funzionali, il Comune applichi quanto previsto dall'art. 8 comma 7, la conclusione dei lavori e gli adempimenti di cui all'art. 6 comma 3 dovranno essere espletati tassativamente entro 90 giorni dalla presa in consegna provvisoria, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 11."
  2. All'art. 8 - comma 7, quarto capoverso, dopo le parole lotti funzionali e funzionanti è inserito : "con esclusione della realizzazione di interventi marginali che non influiscano sulle condizioni di funzionalità e sicurezza nell'occupazione e nell'utilizzo delle opere medesime. Fruibilità, funzionalità e sicurezza dovranno essere accertate in sede di collaudo e asseverate in apposito verbale sottoscritto da soggetto attuatore, collaudatore e direttore dei lavori."
  3. All'art. 9 il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Il "soggetto attuatore", per la realizzazione in regime convenzionale delle opere di urbanizzazione riguardanti il presente piano attuativo, cede al Comune gratuitamente e direttamente, le aree di seguito indicate, libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni

pregiudiziali, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri, gravami e vincoli di ogni specie: foglio 41 particella 518 e foglio 41 particella 525. Il Soggetto Attuatore dichiara che tali particelle derivano dal nuovo assetto catastale dell'area e ricomprendono tutte i mappali indicati all'art. 9 comma 1 della convenzione originaria.”

4. All'art. 15 dopo il comma 1 viene inserito il seguente: “1 bis – Qualora, per necessità funzionali, il Comune applichi quanto previsto dall'art. 8 comma 7, le manutenzioni ordinaria e straordinaria rimangono in capo al “soggetto attuatore” fino alla formale cessione delle opere e delle aree”.
2. Di dare atto che le modifiche sopra riportate sono integrative alla Convenzione Urbanistica stipulata in data 08.11.2012, con Atto Repertorio n. 93757 Raccolta n. 29849, registrato a Udine in data 12.11.2012 al n. 12867 – 1T, le modifiche attengono esclusivamente gli articoli indicati al precedente punto 1) del deliberato, per quanto non modificato, come espresso, rimane invariato ed efficace il testo originario.
3. di incaricare i Responsabili degli Uffici competenti di sovrintendere all'espletamento delle procedure previste dalla L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. e di ogni altro adempimento necessario all'entrata in vigore ed all'attuazione del presente Piano Attuativo Comunale.

\*\*\*\*\*

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003;

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA  
Arch. Elisa Turco

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 della L.82/2005